

Omissis

DECRETA

1. di autorizzare il pagamento a saldo del contributo concesso a favore di Autorità Portuale di Livorno, per il progetto codice IPP01 - Mis. 3.3 "Attrezzatura dei porti di pesca" per un importo complessivo di Euro 251.830,45 (duecentocinquantunomilaottocentotrenta/45) da liquidarsi secondo le modalità indicate in narrativa;

2. di dare atto che la somma di cui sopra dovrà essere imputata ai seguenti capitoli:

- Euro 129.788,73 (Euro centoventinovesettecentotantotto/73) a valere sul capitolo SFOP 303/11/2003 Misura 3.3 "Attrezzatura dei porti di pesca" - quota comunitaria;

- Euro 85.423,42 (Euro ottantacinquemilaquattrocentoventitre/42) a valere sul capitolo SFOP 303/12/2003 Misura 3.3 "Attrezzatura dei porti di pesca" - quota stato;

- Euro 36.618,30 (Euro trentaseiseicentodiciotto/30) a valere sul capitolo SFOP 303/13/2003 Misura 3.3 "Attrezzatura dei porti di pesca" - quota regione;

3. di svincolare la polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipo erogato.

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicità ai sensi della L.R. 9/95 in quanto conclusivo di procedimento amministrativo ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'art.3, comma 2, della L.R. 18/96 e successive modifiche ed integrazioni.

*Il Dirigente del Servizio
Struttura Amministrativa
Monica Pecorini*

**CONSORZIO SVILUPPO VALDERA -
PONTEDERA (PI)**

Espropriazioni per causa di pubblica utilità. Realizzazione di una nuova viabilità suburbana di collegamento con la strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li - avviso di deposito.

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 22.10.1971, n. 865;

RENDE NOTO

Che presso l'Ufficio Tecnico si trovano depositati gli atti (relazione tecnica, piano particellare di esproprio con elenco dei proprietari, stralcio dei piani urbanistici) relativi ai beni da espropriare per la realizzazione dell'opera sopra indicata, approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 27/06/2003.

Chiunque possa avervi interesse può prendere visione dei detti documenti ed eventualmente presentare le proprie osservazioni scritte depositandole presso la segreteria di questo comune nel termine di 15 giorni decorrenti dalla data di inserzione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

*Il Responsabile
Massimo Parrini*

ERRATA CORRIGE

**GIUNTA REGIONALE
- Deliberazioni**

DELIBERAZIONE 4 agosto 2003, n. 795

Modalità relative alla presentazione da parte dei gestori degli impianti per telefonia mobile delle dichiarazioni ai sensi del comma 2, lettera e) dell'articolo 4 della Legge Regionale 6 aprile 2000 n. 54 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione" Catasto regionale degli impianti per telefonia mobile. (Pubblicato sul B.U. n. 37 del 10.09.2003 Parte II).

Si comunica che per mero errore tipografico è stata omessa la pubblicazione di una pagina dell'allegato ed inoltre la pagina n.41 del B.U. relativa alla delibera in oggetto contiene all'interno diciture non conformi all'originale. Si procede alla pubblicazione delle due pagine corrette:

SEGUONO ALLEGATI

2. Definizioni

2.1 Ai sensi e per gli effetti della presente deliberazione, valgono le seguenti definizioni:

- a) Gestore: persona fisica o giuridica, titolare di concessione o di altro titolo autorizzativo per l'esercizio degli impianti, soggetta alle norme ed alle procedure disciplinate dalla l.r. 54/2000 e dalla presente deliberazione;
- b) Catasto: un insieme di informazioni analitiche concernenti gli impianti di radiocomunicazione organizzato ai sensi della legge regionale 6 aprile 2000, n. 54, articolo 5;
- c) Sistema radiante:
 - c1) in una direzione: unità elementare, composta da un'antenna o sistema di antenne, radiante in un dato settore, dal relativo trasmettitore o trasmettitori, eventualmente condivisi con altri sistemi radianti, e dalle apparecchiature accessorie atte a garantirne la funzionalità;
 - c2) omnidirezionale: unità elementare, composta da un'antenna o sistema di antenne, il cui diagramma di radiazione risultante è pressoché omnidirezionale nel piano orizzontale, dal relativo trasmettitore o trasmettitori, eventualmente condivisi con altri sistemi radianti, e dalle apparecchiature accessorie atte a garantirne la funzionalità;
 - c3) per ponte radio: unità elementare composta da una singola antenna per collegamenti punto-punto, dal relativo trasmettitore o trasmettitori (nel caso di ponte radio a fasci multipli) e dalle apparecchiature accessorie atte a garantirne la funzionalità;
- d) Impianto: unità minima oggetto di singola dichiarazione, composta da uno o più sistemi radianti di un'unica tipologia di servizio (GSM, TACS, DCS, UMTS, ponte radio¹ o altro);
- e) Postazione: insieme di uno o più impianti, afferenti allo stesso gestore, contraddistinto da uno stesso codice (come definito al paragrafo 3.2, lettera b)), insistenti sullo stesso supporto fisico, o su più supporti fisici, se compresi in un raggio massimo di norma non superiore a 10 metri;
- f) Servizio: tipologia specifica di destinazione dell'impianto, quale: GSM, TACS, DCS, UMTS, ponte radio (di supporto alle reti di telefonia cellulare) o altro;
- g) Impianti esistenti: impianti che al momento dell'entrata in vigore della presente deliberazione risultino già in esercizio;
- h) Impianti nuovi: impianti che entrano in esercizio successivamente all'entrata in vigore della presente deliberazione e che quindi vengono inseriti nel catasto in fase di aggiornamento;
- i) Impianti modificati: impianti già inseriti nel catasto che subiscono una modifica radioelettrica e che quindi vengono nuovamente dichiarati in fase di aggiornamento del catasto.

3. Codici identificativi

3.1 Tutte le dichiarazioni, comunicazioni, ed ogni ulteriore documentazione, trasmessa dal gestore all'ARPAT per le finalità di cui alla presente deliberazione, devono fare esplicito riferimento al gestore stesso, alla postazione o all'impianto cui si riferiscono, mediante specificazione del codice univoco di cui al successivo paragrafo 3.2 e secondo quanto indicato nelle singole schede utilizzate; tale codice deve essere utilizzato dal gestore per gli aggiornamenti successivi da effettuarsi annualmente entro il 31 ottobre in accordo con quanto disposto all'art. 5, comma 3 della L.R. 54/00, e per ogni ulteriore eventuale comunicazione o integrazione.

3.2 I codici di cui al paragrafo 3.1 identificano univocamente ciascun gestore, postazione ed impianto, e sono così composti:

- a) codice del gestore, costituito dall'insieme dei relativi codici MCC (mobile country code) e MNC (mobile network code). Il codice gestore deve essere apposto, unitamente alla ragione sociale dell'impresa, su ogni plico trasmesso dallo stesso gestore, in conformità con le disposizioni di cui alla presente deliberazione ed in particolare del successivo paragrafo 7 del Titolo 2, agli organi pubblici competenti;
- b) codice della postazione, costituito: dal codice del gestore, dal codice ISTAT del Comune nel cui territorio ricade la postazione e dal numero, progressivo ed univoco, nell'ambito del Comune di cui si tratti, da attribuirsi a cura del gestore interessato; il codice della postazione deve essere apposto su ogni busta e su ogni documento relativo alla postazione stessa, e non può, in alcun caso, essere attribuito ad altra postazione, neanche a seguito di dismissione della postazione originaria o di una sua rilocalizzazione;
- c) codice dell'impianto, costituito dai codici descritti, rispettivamente, dalle lettere a) e b), nonché dal numero progressivo dell'impianto presso la postazione di appartenenza, da attribuirsi a cura del gestore interessato; il codice dell'impianto, analogamente a quanto disposto alle lettere a) e b), deve essere apposto su ogni busta e documento riferito all'impianto stesso. Il numero progressivo non può essere attribuito ad altro impianto in alcun caso, neanche a seguito di dismissione dell'impianto originario o di una sua rilocalizzazione.

¹ Nel caso di ponte radio l'impianto coincide col sistema radiante indipendentemente dal numero di portanti. Ci si riferisce ad i soli impianti di ponte radio di supporto alla telefonia cellulare fatto salvo il secondo capoverso del paragrafo 1.1.

